

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 novembre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2011, n. 12.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011..... Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: "Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 18.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni)..... Pag. 11

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 settembre 2011, n. 33.

Modifica del regolamento in materia di provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 settembre 2011, n. 34.

Modifica del regolamento sul contenuto e sulla gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole... Pag. 11



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2011, n. 0217/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010 n. 17.», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2011, n. 150, a seguito della sostituzione dell'articolo 17-bis e della modifica dell'articolo 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, di cui all'articolo 2, comma 70, lettere a) e b) della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)..... Pag. 12

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 settembre 2011, n. 42/R.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 46.

Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre Pag. 14

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 2011, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria Pag. 16

LEGGE 12 agosto 2011, n. 20.


Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione Pag. 17

LEGGE 12 agosto 2011, n. 21.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2010 Pag. 17

LEGGE 12 agosto 2011, n. 22.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011 Pag. 20



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2011, n. 12.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 23 del 31 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DELLA DIRETTIVA SERVIZI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative relative all'avvio e all'esercizio di attività produttive di beni e di servizi, ivi compresa la prestazione dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:

- a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) garantire uniformemente i diritti civili e sociali e omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio regionale;
- c) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi in conformità alla direttiva servizi;
- d) semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi amministrativi e gli oneri a carico delle imprese.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) agenzia per le imprese: il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, che svolge le funzioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008;

b) amministrazioni pubbliche: gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le amministrazioni dello Stato;

c) attività produttive: tutte le attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione;

d) impianti produttivi: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

e) registro delle imprese: il registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), istituito presso la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, e tenuto dall'ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e successivi del codice civile;

f) comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica: l'istituto di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

g) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dalla presente legge;

h) sportello unico per le attività produttive e per le prestazioni di servizi, di seguito denominato sportello unico: la struttura organizzativa pubblica che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti riguardanti la sua attività produttiva e che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Capo II

SPORTELLO UNICO

Art. 3.

Funzioni dello sportello unico ed ambito di applicazione

1. Lo sportello unico costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale in relazione a tutti i procedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche riguardanti le attività produttive, fatte salve le competenze della Chambre, in riferimento alle procedure connesse alla ComUnica, e delle agenzie per le imprese.

2. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative relative ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e concernenti:

a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e di servizi, nonché l'esecuzione delle opere di rilevanza urbanistico-edilizia relative agli immobili adibiti ad uso di impresa;

b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi;

c) le funzioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

d) le funzioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), in riferimento alle



attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma e in conformità alla normativa regionale vigente in materia di edilizia;

e) i procedimenti sanzionatori relativi agli endoprocedimenti finalizzati al rilascio di nulla osta, pareri o atti di consenso di competenza comunale.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), può individuare con propria deliberazione ulteriori procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 4.

Titolarità delle funzioni e gestione dello sportello unico

1. Le funzioni amministrative di cui all'art. 3 sono attribuite ai Comuni, i quali le possono esercitare in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. I Comuni, secondo le regole organizzative previste dai singoli ordinamenti o dalle convenzioni sottoscritte in caso di gestione in forma associata, definiscono la struttura organizzativa dello sportello unico e provvedono a nominarne il responsabile.

3. Il responsabile dello sportello unico è responsabile dei procedimenti di cui all'art. 3 e referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo sportello unico, anche se provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Resta ferma la responsabilità delle amministrazioni pubbliche per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dallo sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 5.

Organizzazione dello sportello unico e rapporti fra le amministrazioni pubbliche

1. In relazione ai procedimenti di cui all'art. 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalità telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.

2. Lo sportello unico provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

3. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento:

a) sono tenute ad individuare il responsabile dei singoli endoprocedimenti, svolgendo l'attività istruttoria di loro competenza;

b) non possono rilasciare direttamente al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati;

c) sono tenute a trasmettere allo sportello unico tutte le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati;

d) adottano, gradualmente e sino alla completa attivazione del sistema informativo dello sportello unico di cui all'art. 6, nei rapporti con lo sportello unico, modalità telematiche di ricezione e di trasmis-

sione degli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.

4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse, in formato elettronico, esclusivamente dallo sportello unico.

5. In ogni caso, è garantito al richiedente l'accesso diretto agli uffici delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento per l'acquisizione di ogni informazione sul procedimento finalizzato all'avvio e all'esercizio dell'attività produttiva.

6. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'avvio graduale del sistema informativo dello sportello unico di cui all'art. 6 e di favorire la graduale alfabetizzazione informatica dei cittadini, su richiesta dell'interessato la documentazione di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 4 possono essere presentate con modalità cartacee. L'Amministrazione è tenuta, per le conseguenti comunicazioni all'interessato, a utilizzare le medesime modalità.

Art. 6.

Sistema informativo dello sportello unico

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva servizi e in conformità alle regole tecniche per la comunicazione e il trasferimento dei dati definite dalla normativa statale vigente, la Regione, al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire un'economia di spesa, realizza e gestisce direttamente il sistema informativo dello sportello unico, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 48/1995.

2. Il sistema informativo è costituito da:

a) una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, accessibile da chiunque in via telematica attraverso un portale, finalizzata alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti gli adempimenti necessari per l'attivazione dei procedimenti di autorizzazione di competenza dello sportello unico;

b) un archivio informatico, accessibile da chiunque in via telematica attraverso un portale, contenente gli strumenti normativi, regolamentari e di programmazione, nonché di pianificazione territoriale e urbanistica regionali e comunali;

c) uno o più strumenti applicativi finalizzati a supportare lo svolgimento in via telematica dei procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nel territorio regionale.

Art. 7.

Altri compiti dello sportello unico

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, lo sportello unico svolge i seguenti compiti:

a) assicura l'accesso gratuito alla banca dati e all'archivio informatico di cui all'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*;

b) gestisce, all'interno del sistema informativo di cui all'art. 6, l'archivio informatico contenente i dati concernenti le segnalazioni e le istanze presentate e lo stato del loro iter procedurale, garantendo ai soggetti interessati l'accesso in via telematica;


c) fornisce assistenza, per quanto di competenza, alle imprese e ai prestatori di servizi per tutto quanto attiene all'avvio ed all'esercizio delle loro attività nel territorio regionale.

Art. 8.

Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni

1. Al fine di coordinare le funzioni di cui all'art. 3, è istituito, presso il CPEL, un Comitato di indirizzo e coordinamento, composto da almeno un rappresentante designato da ogni amministrazione pubblica coinvolta nei procedimenti di cui all'art. 3. Per gli enti locali è designato un unico rappresentante dal CPEL, che assicura le funzioni di segreteria del Comitato.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organi77a7ione dell'Am-



ministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il Segretario generale della Regione coordina le strutture regionali coinvolte nei procedimenti di cui all'art. 3, al fine di assicurare la cooperazione organizzativa e gestionale delle strutture medesime rispetto al sistema dello sportello unico.

3. Al CPEL sono attribuiti i seguenti compiti di coordinamento operativo delle attività delle strutture di sportello unico:

a) la proposta, la verifica e il controllo dei risultati dell'attività svolta dalle strutture di sportello unico e l'analisi dei relativi costi di funzionamento;

b) la verifica dell'osservanza dei termini e degli adempimenti procedurali relativi all'esercizio da parte delle strutture di sportello unico delle proprie funzioni;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale;

d) l'assistenza alle strutture di sportello unico e la diffusione, tramite il sistema informativo di cui all'art. 6, di ogni informazione utile alle loro attività.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il CPEL può avvalersi del personale del consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) o di altri enti pubblici o privati.

Capo III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 9.

Procedimento automatizzato

1. Nei casi in cui i procedimenti amministrativi di cui all'art. 3 siano soggetti a SCIA, la segnalazione è presentata allo sportello unico.

2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla ComUnica, è presentata alla Chambre, presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente, con modalità telematiche, allo sportello unico, il quale rilascia ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli di cui ai commi 4 e 5.

3. La SCIA è corredata di tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 19/2007.

4. Lo sportello unico verifica la completezza formale della SCIA e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia ricevuta e trasmette la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

5. A seguito del rilascio della ricevuta, le attività e gli interventi oggetto della SCIA possono essere iniziati immediatamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio attività o inizio lavori.

6. Lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, trasmette al soggetto interessato l'eventuale richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nei trenta giorni successivi alla richiesta, lo sportello unico comunica al soggetto interessato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

7. Nei procedimenti di cui al presente articolo si applica l'art. 22, commi 2 e 3, della legge regionale 19/2007.

8. È fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di un provvedimento espresso da parte dello sportello unico per l'avvio e l'esercizio di attività produttive, ancorché soggette a SCIA. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 e la violazione delle discipline di settore comporta l'applicazione delle sanzioni previste in caso di SCIA.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di interventi edilizi, correlati ai procedimenti amministrativi di cui all'art. 3, soggetti al titolo abilitativo di cui all'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Art. 10.

Procedimento ordinario

1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 9, la domanda di avvio del procedimento, unitamente alla documentazione necessaria ai fini istruttori, è presentata allo sportello unico che trasmette alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento la documentazione necessaria per il rilascio dei pareri di loro competenza, da comunicarsi entro il termine previsto dalle normative di settore. Acquisiti i predetti pareri, lo sportello unico adotta, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento conclusivo.

2. Decorso il termine previsto per le amministrazioni pubbliche per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, lo sportello unico conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo l'ipotesi di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, lo sportello unico, qualora, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, provvede a richiedere al soggetto interessato l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nei trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e l'autorizzazione si intende negata.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa, lo sportello unico adotta il provvedimento conclusivo.

5. Qualora sia necessario acquisire atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni, il responsabile dello sportello unico può indire una conferenza di servizi, secondo quanto previsto dal capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile dello sportello unico anche su istanza del soggetto interessato. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire gli atti di cui al primo periodo abbiano una durata superiore a novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline di settore.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Art. 11.

Agenzia per le imprese

1. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il soggetto interessato può avvalersi dell'agenzia per le imprese. In tali casi, si applicano gli articoli 6 e 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12.

Chiarimenti tecnici

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto produttivo, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni pubbliche interessate o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca, anche in via telematica dandone pubblico avviso nel sistema informativo di cui all'art. 6, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni pubbliche interessate, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 19/2007.

2. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata ai sensi del presente titolo.



Art. 13.

Inizio e chiusura dei lavori

1. Nel caso di esecuzione di lavori, il soggetto interessato comunica allo sportello unico l'inizio e l'ultimazione dei medesimi trasmettendo, tra l'altro, le dichiarazioni e i certificati richiesti dalla normativa vigente attestanti, in particolare, la conformità dell'opera al progetto presentato.

2. La trasmissione allo sportello unico della documentazione di cui al comma 1 consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Lo sportello unico provvede alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni pubbliche e alle strutture competenti per le opportune verifiche da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.

4. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalla normativa vigente, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo sportello unico, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche e delle strutture competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa dandone contestuale comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere realizzato a cura e spese della stessa impresa.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 9 aprile 2003, n. 11;
- b) l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9;
- c) l'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29;
- d) l'art. 30, comma 1, lettera b) della legge regionale 12/2009.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11/2003 si applicano ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti di cui all'art. 3 già avviati da altre amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'amministrazione pubblica originariamente precedente.

3. Le disposizioni di cui all'art. 10 si applicano a far data dal 30 settembre 2011. Fino alla scadenza del predetto termine, per i procedimenti di cui all'art. 10 continua ad applicarsi la legge regionale 11/2003.

4. Per l'anno 2011 la Regione, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 48/1995, concorre al finanziamento del presente titolo.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in annui euro 1.103.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013:

a) per l'anno 2011 nelle unità previsionali di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali), 1.11.1.10. (Interventi a sostegno dello sviluppo economico) e 1.13.5.20

(Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - Parte investimento);

b) a decorrere dall'anno 2012 nell'unità previsionale di base 1.4.2.10 (Trasferimenti correnti con vincolo di destinazione agli enti locali) e 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese d'investimento con vincolo di destinazione agli enti locali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

- 1) per euro 753.000 nell'UPB 1.4.2.10;
- 2) per euro 350.000 nell'UPB 1.11.1.10;

b) per gli anni 2012 e 2013 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, n. 19
(NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

Art. 17.

Modificazioni all'art. 3

1. Il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono sostituiti dai seguenti: «I termini, individuati sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento, non possono comunque superare i centottanta giorni. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* e nel sito istituzionale della Regione.».

2. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole, alla comunicazione si provvede mediante consegna diretta all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.».


3. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 19/2007, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La mancata adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

Art. 18.

Modificazione all'art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 19/2007, le parole: «o a mezzo fax» sono sostituite dalle seguenti: «, a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata».



Art. 19.

Modificazioni all'art. 5

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 19/2007 è sostituita dalla seguente:

«*a*) in pendenza dell'acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all'art. 20, comma 3;».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 19/2007, dopo le parole: «per una sola volta,» sono inserite le seguenti: «e per un periodo non superiore a trenta giorni.».

3. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 19/2007, dopo le parole: «per una sola volta,» sono inserite le seguenti: «e per un periodo non superiore a trenta giorni.».

4. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19/2007, le parole: «pareri facoltativi di cui all'art. 20, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «pareri di cui all'art. 20, commi 1 e 2».

Art. 20.

Modificazioni all'art. 7

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 19/2007, le parole: «ai sensi degli articoli 8 e 63, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6 e 14 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 19/2007, dopo le parole: «*Bollettino ufficiale*» sono inserite le seguenti: «e nel sito istituzionale».

Art. 21.

Modificazione all'art. 9

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, redigendo, all'esito dell'ascolto, apposito verbale da conservare agli atti del procedimento».

Art. 22.

Modificazione all'art. 13

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 19/2007, le parole: «sul sito Internet della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito istituzionale».

Art. 23.

Modificazione all'art. 16

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 19/2007, le parole: «, o con altre modalità la cui attuazione sia attestata per iscritto dal responsabile del procedimento,» sono sostituite dalle seguenti: «o con modalità telematiche».

Art. 24.

Modificazioni all'art. 20

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 19/2007, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Salvo il caso di omessa richiesta dei pareri di cui ai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui ai medesimi commi.».

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 19/2007 è soppresso.

Art. 25.

Sostituzione della rubrica della sezione I del capo VI

1. La rubrica della sezione I del capo VI della legge regionale 19/2007 è sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 22


1. L'art. 22 della legge regionale 19/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Segnalazione certificata di inizio attività*) — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nulla osta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dell'interessato all'amministrazione competente, con la sola esclusione di quelli rilasciati, ai sensi della normativa vigente, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità. La SCIA è corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge comunitaria regionale 2011 relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. Nei casi di cui al comma 1 spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 2, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.».



Art. 27.

Modificazioni all'art. 23-bis

1. Al comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 19/2007, le parole: «Con la dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con la SCIA».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 23-bis della legge regionale 19/2007, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche nel caso in cui sia stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23.»

Art. 28.

Modificazioni all'art. 24

1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 19/2007, le parole: «L'Amministrazione indice, di regola,» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione può indire».

2. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'Amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle strutture o amministrazioni competenti».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 19/2007, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La conferenza di servizi può svolgersi anche tramite sistemi di videoconferenza.»

Art. 29.

Modificazioni all'art. 25

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 19/2007, dopo le parole: «in forma scritta» sono aggiunte le seguenti: «o per via telematica».

2. Al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente tale termine, si provvede ai sensi dell'art. 26, comma 1.»

Art. 30.

Modificazione all'art. 26

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 19/2007, le parole: «Si considera acquisito» sono sostituite dalle seguenti: «Con esclusione dei provvedimenti in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), si considera acquisito».

Art. 31.

Modificazione all'art. 41

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 19/2007 è soppressa.

Art. 32.

Disposizione di coordinamento

1. Fatta salva la normativa regionale vigente in materia di edilizia, dalla data di entrata in vigore della presente legge le espressioni: «dichiarazione di inizio attività» e «DIA», ovunque ricorrono nelle leggi o nei regolamenti regionali, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «SCIA» e la disciplina di cui all'art. 22 della legge regionale 19/2007, come modificato dall'art. 26 della presente legge, sostituisce, dalla medesima data, quella relativa alla dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa regionale.

*Capo II*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2008,
N. 1 (NUOVA DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE)

Art. 33.

Modificazioni all'art. 22

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte), è sostituito dal seguente:

«1. Il produttore che nel corso dell'ultima campagna lattiera non abbia utilizzato per almeno l'85 per cento il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, decade dalla titolarità della quota non utilizzata.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 1/2008, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La decadenza di cui al comma 1 non si determina nei casi di forza maggiore di cui al comma 7 o in altri casi debitamente giustificati, riconosciuti con atti delle autorità amministrative competenti, che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 23 maggio 2011

ROLLANDIN

(Omissis).

11R0496

REGIONE PIEMONTEDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 ottobre 2011, n. 9/R.**Regolamento regionale recante: "Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

EMANA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina:

a) le forme di pubblicità del bando di concorso (art. 5, comma 9, lettera a), della legge regionale 3/2010);

b) i contenuti del bando di concorso (art. 5, comma 9, lettera b), della legge regionale 3/2010);

c) le modalità di formazione delle graduatorie (art. 5, comma 9, lettera c), della legge regionale 3/2010).



TITOLO II

BANDO DI CONCORSO

Art. 2.

Forme di pubblicità

1. Il bando di concorso è pubblicato per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio, nelle sedi di decentramento del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale del bando nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico e nei propri siti informatici.

2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) del comune.

3. Della pubblicazione dei bandi è data, inoltre, notizia al pubblico mediante inserzione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Art. 3.

Contenuti del bando

1. Il bando deve indicare:

a) i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;

b) i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 3/2010, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge regionale;

c) le norme per la determinazione del canone di locazione;

d) il luogo di presentazione della domanda e il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la sua presentazione;

e) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero, nonché gli stati, i fatti e le qualità personali del richiedente che possano essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera e), nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati ai sensi della normativa vigente, il bando può prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il comune redige un elenco pubblico ordinato per punteggi sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendone l'ordine, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare più ad un congruo numero di ulteriori richiedenti.

4. Qualora il comune si avvalga della facoltà prevista dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 3/2010, deve indicare nel bando di concorso i relativi ulteriori requisiti.

Art. 4.

Indirizzi

1. A fini di omogeneità sul territorio regionale delle procedure inerenti l'emissione dei bandi di concorso, la Struttura regionale competente per materia può impartire appositi indirizzi in ordine al contenuto del bando, al relativo modulo di domanda e alle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive da presentarsi da parte dei richiedenti.

TITOLO III

GRADUATORIA

Art. 5.

Modalità di formazione della graduatoria

1. La Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 3/2010 (di seguito denominata "Commissione"), valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

3. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico o e nel proprio sito informatico.

4. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

5. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria ai sensi del comma 3 e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

7. In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

8. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

9. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

10. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.


11. In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'art. 3, comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per l'assegnazione, la Commissione procede a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 6.

Aggiornamento della graduatoria

1. L'aggiornamento della graduatoria di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2010, avviene mediante inoltre da parte del comune alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

2. Le nuove domande e le richieste di modificazione di cui al comma 1 devono essere numerate a cura del comune secondo l'ordine cronologico di presentazione. Eventuali successivi invii di domande da



parte del comune alla Commissione devono proseguire la numerazione cronologica.

3. La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate da ciascun comune non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal comune ai sensi del comma 2.

4. Le nuove domande e le richieste di modificazione sono esaminate dalla Commissione sulla base dei requisiti previsti dal bando originario.

5. Per l'aggiornamento della graduatoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, nonché, qualora il comune se ne avvalga, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione ed il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art. 54, comma 1 della legge regionale 3/2010, novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento stesso sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 4 ottobre 2011

COTA

11R0547

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: "Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

EMANA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti gli alloggi di edilizia sociale, in relazione alle loro condizioni sociali, economiche e abitative.

Art. 2.

Punteggi relativi alle condizioni sociali

1. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria sono riconosciuti i punteggi di cui all'allegato A, in relazione alle condizioni sociali.

2. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato B, in relazione alle condizioni sociali.

3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai codici Soc10 e Soc11 dell'allegato B, alla domanda deve essere allegata apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 3.

Punteggi relativi alle condizioni economiche

1. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi di cui all'allegato C, in relazione alle rispettive condizioni economiche.

Art. 4.

Punteggi relativi alle condizioni abitative

1. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi di cui all'allegato D, in relazione alle condizioni abitative. Il punteggio è riconoscibile soltanto in presenza di apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.

2. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto il punteggio di cui all'allegato E, in relazione alle condizioni abitative.

3. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato F, in relazione alle rispettive condizioni abitative.

4. Ai richiedenti in possesso dei requisiti di legge per l'inserimento nella graduatoria è riconosciuto uno dei punteggi, tenendo conto del punteggio maggiore, di cui all'allegato G, in relazione alle rispettive condizioni abitative.

5. I punteggi di cui ai codici Abit09 e Abit10 dell'allegato G, nel caso di sfratto per morosità, sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole.

Art. 5.

Attribuzione dei punteggi

1. I punteggi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, dalla Commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3/2010, in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative possedute dai richiedenti alla data di pubblicazione del bando.

2. In caso di ricorso alle procedure di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2010, i punteggi sono riconosciuti in relazione alle condizioni sociali, economiche e abitative possedute dai richiedenti alla data di presentazione della nuova domanda o della richiesta di variazione, con riferimento ai punteggi previsti dal bando;

3. I punteggi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, all'art. 3 e all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quello di cui al codice Soc01 dell'allegato A, non cumulabile né con quello di cui al codice Abit01, né con quello di cui al codice Abit02 dell'allegato D.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale 3/2010, novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 4 ottobre 2011

COTA

(Omissis).

11R0548

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 18.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011)

LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 3/2004

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 18, è abrogato.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 ottobre 2011

COTA

(Omissis).

11R0546

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 settembre 2011, n. 33.

Modifica del regolamento in materia di provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II del 10 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del n. 1212 del 29 agosto 2011;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Inquinamento acustico esterno

1. Alla fine della sesta lineetta del comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «, anche se muniti di campanaccio, come nell'allevamento di bestiame praticato secondo la tradizione e gli usi locali;».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 settembre 2011

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei Conti il 3 ottobre 2011, registro n. 1, foglio n. 19

11R0544


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 settembre 2011, n. 34.

Modifica del regolamento sul contenuto e sulla gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II del 10 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del n. 1222 del 29 agosto 2011;



E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fascicolo aziendale

1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. I dati relativi alle superfici coltivate, inseriti nel fascicolo aziendale secondo le modalità descritte ai commi precedenti, sono da considerarsi, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, da ogni punto di vista dati verificati ai fini del trattamento di qualsiasi domanda di aiuto.»

Art. 2.

Controlli a campione

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:

«Art. 14.

Controlli a campione

1. Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura dispone periodicamente idonei controlli a campione sulla veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si può avvalere del personale del Corpo forestale provinciale, che effettua i controlli a campione anche in occasione dei controlli da eseguirsi presso l'impresa ai sensi del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.»

Art. 3.

Contenuto dell'anagrafe provinciale

1. La lettera *e)* dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituita:

«*e)* la consistenza complessiva e dimensione delle superfici coltivate, nonché i titoli di conduzione e i dati catastali;».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 settembre 2011

DURNWALDER

11R0545

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2011, n. 0217/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010 n. 17.», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2011, n. 150, a seguito della sostituzione dell'articolo 17-bis e della modifica dell'articolo 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, di cui all'articolo 2, comma 70, lettere a) e b) della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2011)

IL PRESIDENTE

Premesso che con gli articoli 17-bis e 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), così come introdotti dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) sono stati previsti contributi a sostegno delle imprese esercenti la vendita di generi di monopolio e per la diffusione di servizi di pubblica utilità da parte delle stesse imprese e ciò per la grave crisi in atto nel settore, in parte anche dovuta all'entrata della Slovenia nell'Unione europea;

Atteso che in esecuzione delle disposizioni originarie della legge regionale 11/2009 è stato emanato con proprio decreto 29 giugno 2011, n. 0150/Pres., il relativo regolamento di esecuzione;

Considerato che l'art. 17-bis della legge regionale n. 11/2009 è stato sostituito e l'art. 17-ter della legge regionale n. 11/2009 è stato modificato e ciò con l'art. 2, comma 70, lettere a) e b) della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

Considerato che, alla luce delle modificazioni legislative intervenute, appare necessario procedere alle conseguenti modifiche del regolamento di cui si tratta;

Considerato, in particolare, che le modifiche riguardano la destinazione dei benefici previsti dalla legge in via esclusiva a favore dei titolari delle rivendite di generi di monopolio con la contestuale previsione di interventi a favore dei rivenditori cessati, che avviano una diversa attività commerciale, dando così più precisa attuazione alla volontà espressa fin dall'origine dal legislatore;



Ritenuto necessario procedere alle modifiche del regolamento emanato con proprio decreto 29 giugno 2011, n. 0150/Pres., al fine di adeguarlo all'intervenuta nuova normativa legislativa; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2011, n. 1614;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010 n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2011, n. 150, a seguito della sostituzione dell'art. 17-bis e della modifica dell'art. 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, di cui all'art. 2, comma 70, lettere a) e b) della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2011, n. 150, a seguito della sostituzione dell'articolo 17-bis e della modifica dell'articolo 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, di cui all'art. 2, comma 70, lettere a) e b) della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento prevede le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2011, n. 150 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione

dei contributi destinati alle azioni a sostegno delle imprese esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 come introdotto dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17) a seguito della sostituzione dell'art. 17-bis e della modifica dell'art. 17-ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, di cui all'art. 2, comma 70, lettere a) e b) della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007).

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «attività di vendita» sono sostituite dalle seguenti: «attività di rivendita»;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) alle imprese di rivendita di generi di monopolio cessate dall'attività da non più di dodici mesi»;

c) alla lettera d), dopo le parole «frequenza dei corsi di» sono aggiunte le parole «qualificazione e di».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Beneficiano dei contributi di cui all'art. 17-bis della legge regionale n. 11/2009 le piccole e medie imprese esercenti l'attività sia ordinaria sia speciale, titolari di autorizzazione per la rivendita di generi di monopolio, rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché le imprese di rivendita cessate dall'attività da non più di dodici mesi, e iscritte nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»



Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a*) interventi di ristrutturazione degli immobili destinati o da destinarsi a sede dell'impresa e interventi diretti alla dotazione di sistemi di sicurezza per i titolari di autorizzazione alla rivendita;»;

2. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 è aggiunta la seguente:

«*a*-bis) interventi di ristrutturazione della sede di impresa o dotazione di sistemi di sicurezza o l'acquisto di arredi per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale da non più di dodici mesi;».

3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 le parole «attrezzature e» sono soppresse;

4. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011, dopo le parole «corsi di» sono aggiunte le parole «qualificazione e di».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 150 /2011

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 150 /2011, dopo le parole «lettere *a*)» sono aggiunte le parole «*a*-bis»;

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011, le parole «o copia del patentino per la vendita di generi di monopolio» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011

1. La lettera *a*) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a*) programma d'investimento concernente la ristrutturazione e la dotazione di sistemi di sicurezza della sede dell'impresa per i titolari di autorizzazione per la rivendita di generi di monopolio;».

2. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 le parole «attrezzature e» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 è aggiunta la lettera *d*):

«*d*) programma d'investimento concernente l'avvio di nuove attività commerciali da parte delle imprese da parte delle imprese cessate di cui al comma 1 dell'art. 2, purché comprendenti ristrutturazione della sede di impresa o dotazione di sistemi di sicurezza o l'acquisto di arredi: punti 4;».

4. Al comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 150/2011 le parole «nell'ambito della graduatoria relativa ai contributi di cui all'art. 17-bis della legge, viene data priorità alle domande presentate da imprese titolari di autorizzazioni per la rivendita di generi di monopolio» sono soppresse.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

11R0523

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 settembre 2011, n. 42/R.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 19 settembre 2011)

(Omissis)

11R0543

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 46.

Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 45 del 23 settembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le misure di sostegno all'innovazione del sistema televisivo locale della Toscana per la transizione alla tecnologia digitale terrestre, attraverso la concessione di contributi in conto capitale:

a) alle emittenti locali per le spese di investimento funzionali all'adeguamento degli impianti per la trasmissione con tecnologia digitale terrestre;

b) agli enti locali per l'adeguamento degli impianti di ripetizione di loro proprietà.

2. La presente legge disciplina altresì le modalità di accompagnamento degli utenti alla transizione alla tecnologia digitale terrestre, mediante interventi di comunicazione all'utenza, il coinvolgimento del mondo scolastico, dell'associazionismo e del volontariato in attività di supporto alla popolazione anziana ed accordi con le associazioni di categoria.

Art. 2.

Destinatari


1. Destinatari dei contributi sono le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) siano titolari di emittenti televisive locali operanti in Toscana e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale terrestre come operatori di rete, ai sensi della normativa vigente;

b) siano iscritte nel registro degli operatori delle comunicazioni presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

c) assicurino il rispetto dei contratti collettivi e della normativa in materia di lavoro;

d) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;



e) producano e diffondano informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana ed abbiano trasmesso, nei tre mesi antecedenti la scadenza del bando di cui all'articolo 4, programmi informativi autoprodotti o in coproduzione su temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunità locali e al territorio regionale;

f) non abbiano carattere di emittenti di televendita, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

g) non abbiano proceduto, nei ventiquattro mesi ante cedenti la pubblicazione del bando, a riduzioni dell'attività, tali da comportare una riduzione del personale superiore al 70 per cento;

h) abbiano concorso alla diffusione degli interventi di comunicazione all'utenza di cui all'articolo 7.

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 177/2005, si applica il comma 1, lettere a) e b).

Art. 3.

Oggetto e limiti del contributo

1. I contributi hanno ad oggetto le spese relative agli investimenti diretti all'innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature, di processo e di prodotto, derivanti dal passaggio alla trasmissione in tecnologia digitale terrestre.

2. Il contributo è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

Art. 4.

Bando

1. Il bando disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione del contributo, i termini del procedimento, le modalità, la tempistica ed i soggetti deputati ai controlli, anche a campione, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, anche in collaborazione con il CORECOM, le modalità per la revoca totale del contributo ed il pagamento della penale di cui all'articolo 5, comma 1, le modalità per la revoca parziale del contributo di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Nella concessione dei contributi hanno priorità le emittenti televisive di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono obbligati per un periodo di almeno cinque anni dalla conclusione dell'investimento, pena la revoca totale del contributo ed il pagamento di una penale, così come disciplinato dal bando di cui all'articolo 4:

a) a mantenere la destinazione dei beni materiali, per il cui acquisto è concesso il contributo e ad assicurare la diffusione del segnale digitale terrestre nell'ambito del territorio toscano;

b) a trasmettere, quotidianamente, nell'orario compreso tra le ore sette e le ore ventitré, non meno di due ore di programmi, di cui almeno il 50 per cento di produzione propria o in coproduzione, che trattino temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunità locali e al territorio regionale, realizzati da personale giornalistico impiegato in redazioni con sede in Toscana.

2. Trascorso il primo triennio dall'erogazione, qualora le emittenti intendano procedere a modifiche della programmazione, ne danno documentata comunicazione preventiva al CORECOM e alla Giunta regionale. Il CORECOM, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione, verifica la compatibilità delle modifiche proposte con gli obblighi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione all'interessato ed alla Giunta regionale.

3. Qualora le proposte di modifica siano incompatibili con il comma 1 e le emittenti procedano comunque a modificare la programmazione, la Giunta regionale dispone la revoca parziale del contributo secondo le modalità stabilite nel bando.

Art. 6.

Interventi a favore degli enti locali

1. La Giunta regionale, in collaborazione con il CORECOM, individua le aree del territorio nelle quali sussistono difficoltà di ricezione del segnale digitale terrestre.

2. Nelle aree di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove, tramite la concessione di contributi, l'adeguamento degli impianti di ripetizione di proprietà degli enti locali, sulla base della presentazione dei relativi progetti.

3. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Interventi di comunicazione all'utenza

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva gli interventi di comunicazione all'utenza, finalizzati a far conoscere in tempo utile le modalità della transizione alla tecnologia digitale terrestre ad integrazione della campagna di informazione del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8.

Accordi e collaborazioni

1. La Giunta regionale promuove accordi e collaborazioni:

a) con soggetti dell'associazionismo e del volontariato, anche tramite gli enti locali, finalizzate alla corretta in formazione, alla tutela dei consumatori utenti, alla formazione di persone che possano svolgere, nei rispettivi territori, attività di supporto, soprattutto nei confronti della popolazione anziana, dei disabili e dei non autosufficienti, nel passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre;

b) con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, volti a permettere il coinvolgimento degli istituti scolastici nella diffusione delle informazioni sulle modalità di predisposizione e adeguamento degli apparecchi necessari alla ricezione del segnale radiotelevisivo in modalità digitale;

c) con le associazioni di categoria degli antennisti, volti a contribuire alla correttezza e trasparenza dei servizi forniti all'utenza per il passaggio alla trasmissione televisiva con tecnologia digitale terrestre.

Art. 9.

Coordinamento e raccordo

1. Nel perseguimento dell'obiettivo di favorire la presenza del segnale digitale terrestre su tutto il territorio della Regione Toscana, la Giunta regionale promuove ogni opportuna iniziativa di coordinamento e di raccordo delle emittenti televisive, anche nazionali, e degli enti locali.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 per l'anno 2011, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 135 "Attività di carattere istituzionale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011.



2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2011 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2011

In diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 700.000,00;

In diminuzione, UPB 743 "Fondi - Spese di investimento", per euro 350.000,00;

In aumento, UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - Spese di investimento", per euro 1.050.000,00.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 settembre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 settembre 2011.

11R0542

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 2011, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 34 del 12 agosto 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di pianificazione faunistico-venatoria

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

«3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.»

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di calendario venatorio, di zone di addestramento di cani e di riconoscimento di associazioni venatorie

1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente:

«5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.»

2. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole «Enalcaccia» è aggiunto il seguente periodo: «È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano).

3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole «cani da ferma» sono inserite le parole «, da cerca e da seguito».

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico - venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico - venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2011

LOMBARDO

(Omissis)

11R0532



LEGGE 12 agosto 2011, n. 20.

Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 35 del 19 agosto 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure in favore del credito di imposta

1. Ferme restando le valutazioni di compatibilità con le normative comunitarie di settore, per garantire l'avvio del credito d'imposta per gli investimenti, da realizzarsi conformemente alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 ed ai provvedimenti attuativi derivanti dagli articoli 7, 8 e 10 della medesima legge, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato il ricorso a fondi regionali.

Art. 2.

Copertura finanziaria del credito di imposta

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 120.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Norme in materia di formazione professionale

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nell'esercizio finanziario 2011, è autorizzata l'ulteriore maggiore spesa pari a 45.000 migliaia di euro, cui si provvede in quanto a 20.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo 215701 - e in quanto a 25.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.3.1.5.4 - capitolo 219205.

Art. 4.

Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

2. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa, valutata nell'importo massimo di 130.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2012-2016, trova riscontro, per il biennio 2012-2013, nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 6.4.1.3.1.

3. Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, a valere sulle assegnazioni alle autonomie locali è garantita una riserva per gli enti che procedono, nell'anno 2012, alla stabilizzazione, ai sensi del comma 1, dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nella misura necessaria a garantire il contributo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,

dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 agosto 2011

LOMBARDO

(Omissis)

11R0533

LEGGE 12 agosto 2011, n. 21.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 35 del 19 agosto 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto


1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio 2010 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2010 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 18.791.841.810,90.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2009 in euro 15.221.805.840,00, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2010 - in euro 14.961.659.590,21.



3. I residui attivi al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a euro 15.372.442.333,49 così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
	(in euro)			
Accertamenti	16.611.026.410,85	5.391,59	2.180.810.008,46	18.791.841.810,90
Residui attivi dell'esercizio 2009	1.770.032.656,77	651.697.865,35	12.539.929.068,09	14.961.659.590,21
Residui attivi al 31 dicembre 2010		15.372.442.333,49		

Art. 3.

Spese

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborsi di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 2010 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 19.259.268.152,22.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2009 in euro 4.724.817.844,06 risultano stabiliti – per il combinato effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 2010 - in euro 3.613.170.438,75.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a euro 5.273.729.227,49 così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
	(in euro)		
Impegni	14.673.659.181,09	4.585.608.971,13	19.259.268.152,22
Residui passivi dell'esercizio 2009	2.925.050.182,39	688.120.256,36	3.613.170.438,75
Residui passivi al 31 dicembre 2010		5.273.729.227,49	

Art. 4.

Avanzo della gestione di competenza

1. La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2010 ha determinato un disavanzo di euro 467.426.341,32 come segue:


Entrate correnti	Euro	15.046.015.428,31		
Entrate in conto capitale	Euro	2.883.326.382,59		
Accensione di prestiti	Euro	862.500.000,00		
Totale entrate			Euro	18.791.841.810,90
Spese correnti	Euro	14.893.462.201,13		
Spese in conto capitale	Euro	3.530.845.558,16		
Rimborso di prestiti	Euro	834.960.392,93		
Totale spese			Euro	19.259.268.152,22
Disavanzo della gestione di competenza			Euro	467.426.341,32

Art. 5.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 2010 di euro 10.442.972.120,18 risulta stabilito come segue:

Disavanzo della gestione di competenza			Euro	467.426.341,32
Avanzo finanziario dell'esercizio 2009	Euro	10.058.897.305,98		
Diminuzione nei residui attivi per riaccertamenti	Euro	260.146.249,79		
Diminuzioni nei residui passivi lasciati dall'esercizio 2009				
Per perenzione amministrativa	Euro	827.621.189,77		
Per economia	Euro	284.026.215,54	Euro	1.111.647.405,31
Avanzo finanziario effettivo dell'esercizio 2010			Euro	10.910.398.461,50
Avanzo finanziario al 31 dicembre 2010			Euro	10.442.972.120,18



Art. 6.

Fondo di cassa

1. È accertato nella somma di euro 467.426.509,86 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 2010, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		
Residui attivi al 31 dicembre 2010:		
a) per somme rimaste da riscuotere	Euro	14.720.739.076,55
b) per somme riscosse e non versate	Euro	651.703.256,94
Crediti di tesoreria	Euro	1.235.350.315,93
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010	Euro	467.426.509,86
	Euro	17.075.219.159,28
PASSIVITÀ		
Residui passivi al 31 dicembre 2010	Euro	5.273.729.227,49
Debiti di tesoreria	Euro	1.358.517.811,61
Avanzo finanziario al 31 dicembre 2010	Euro	10.442.972.120,18
	Euro	17.075.219.159,28

Art. 7.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione della Regione, al 31 dicembre 2010, resta stabilita come segue:

ATTIVITÀ			
Attività finanziarie	Euro	19.438.500.058,62	
Attività non finanziarie	Euro	604.251.623,52	Euro 20.042.751.682,14
PASSIVITÀ			
Passività finanziarie	Euro	15.465.221.702,48	Euro 15.465.221.702,48
ECCEDEZZA delle attività sulle passività al 31 dicembre 2010			Euro 4.577.529.979,66

Art. 8.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 12 agosto 2011

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia: ARMAO

(Omissis)

11R0534



LEGGE 12 agosto 2011, n. 22.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 35 del 19 agosto 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3.

Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al Quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2011, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

Fondo iniziale di cassa + 7.426.509,86

SPESA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA BILANCIO E TESORO
– RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215711 - Interventi regionali + 7.426.509,86

Art. 4.

Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria 2011

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole «U.P.B. 4.2.1.5.5» sono inserite le parole «, dell'U.P.B. 4.2.1.5.99».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, è inserito il seguente:

«2 bis. Alla maggiore spesa sanitaria, a carico della Regione, discendente dalla proposta di «Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011» si provvede, a titolo di anticipazione delle risorse di cui al comma 1, con parte delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 agosto 2011

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia: ARMAO

(Omissis)

11R0535

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **297,46**
- semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **85,71**
- semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 1 1 0 5 *

€ 2,00

